



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo**

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

**ORDINANZA 24/2018
DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO DELLE UNITA' AL TRANSITO NEGLI APPRODI
TURISTICI DEL CIRCONDARIO DI SANREMO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

VISTO il decreto Leg.vo n° 229/2017 recante le modifiche al vigente Codice della Nautica da diporto;
VISTA il regolamento di sicurezza del Porto di Sanremo approvato con ordinanza n° 13/2016;
CONSIDERATA l'opportunità di adeguare la regolamentazione in parola alle nuove normative;
VISTI gli artt. 30 e 62 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 – Disposizioni generali

I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione.

I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.

L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

Art. 2 – Accosti riservati al transito

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) Fino a 50 posti barca: due;
- b) Fino a 100 posti barca: tre;
- c) Fino a 150 posti barca: cinque;
- d) Fino a 250 posti barca: dieci;
- e) Da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) Da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) Oltre 750 posti barca: venticinque.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) Fino a 80 posti barca: uno;
- b) Fino a 150 posti barca: due;
- c) Fino a 300 posti barca: tre;
- d) Da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) Da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) Oltre 700 posti barca: otto.

Art. 3 – Caratteristiche degli accosti riservati al transito

Per la finalità di cui all'art. 2 comma 2 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

Art. 4 – Posti di attracco riservati alle persone con disabilità

La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce un'unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui all'art. 2, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione, la citata comunicazione è fatta dall'Autorità marittima competente.

Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 1, dovrà essere immediatamente liberato.

Lo stanziamento nel punto di attracco di cui all'art. 2 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stanziamento.

Art. 5 – Registrazione presenze

Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui agli artt. 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'Autorità marittima territorialmente competente.

Art. 6 – Manifestazioni

In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

Art. 7 – Disposizioni finali e sanzioni

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta in luogo visibile dagli utenti.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, ove non si figuri ipotesi di reato, oltre alle responsabilità per ogni danno che possa derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti a norma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Sanremo, 21 maggio 2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Vincenzo FRONTE

(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)